

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio foreste e Corpo forestale

corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett b). Termine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:

- l'articolo 11, che prevede che, ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi il periodo di inizio e il termine del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi siano stabiliti con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

Visto il proprio precedente decreto n. 1617 di data 17.03.2022 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a far data dal 18.03.2022 ai sensi del citato articolo 11;

Considerato che l'articolo 22 prevede che il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi, debba tenere conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

Vista la valutazione sintetica redatta dal Servizio foreste e Corpo forestale in data 2 aprile 2022 che indica la cessazione sull'intero territorio regionale delle condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi;

Sentita in data odierna la Protezione civile della Regione e valutate congiuntamente le previsioni meteorologiche del OSMER- ARPA FVG;

Ritenuto, pertanto opportuno decretare il termine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 17/2019;

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24.07.2020 Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 22.01.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

- 1. il termine dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione nelle zone comprese dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998.
- **2.** Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione <u>www.regione.fvg.it</u> e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale - dott. Rinaldo Comino-